

Edizione di lunedì 1 ottobre 2018

LAVORO E PREVIDENZA

Collaborazioni sportive dilettantistiche e maternità: quale tutela?

di Guido Martinelli, M. Luisa Fini

ACCERTAMENTO

Accertamento presuntivo nullo se manca il fatto noto

di Francesco Rizzi

IMPOSTE SUL REDDITO

La dubbia tassazione della caparra ritenuta a seguito di inadempimento

di Fabio Garrini

ACCERTAMENTO

Utili in nero imputabili solo ai soci al 31 dicembre

di Alessandro Bonuzzi

IVA

L'inattività non preclude la detrazione dell'Iva

di EVOLUTION

LAVORO E PREVIDENZA

Collaborazioni sportive dilettantistiche e maternità: quale tutela?

di Guido Martinelli, M. Luisa Fini

Il problema della maternità nello sport ha trovato una assai provvisoria e limitata soluzione nella previsione di cui all'[articolo 1, comma 369, L. 205/2017](#), laddove viene istituito **un fondo**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, **per la tutela della maternità delle atlete dilettanti** ("Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste....."). Va detto che **non esiste** in Italia uno **sport professionistico "al femminile"** ma, se esistesse, il problema sarebbe risolto dall'inquadramento delle **atlete**, per **presunzione legislativa**, quali **lavoratrici subordinate**.

Il problema **resta irrisolto** per tutte quelle figure che svolgono, come loro attività principale, quella di **allenatrici, istruttrici, collaboratrici di associazioni e società sportive dilettantistiche** e che ricevono un compenso inquadrato tra i redditi diversi ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

In realtà, **il legislatore della citata Legge di bilancio aveva "risolto"** anche questo problema qualificando tali prestazioni come **collaborazioni coordinate e continuative**, assoggettandole alla conseguente tutela anche per quanto riguarda la **maternità**.

Il decreto dignità (D.L. 87/2018 convertito con L. 96/2018) ha abrogato tale inquadramento riportando il problema alla casella di partenza.

Ad oggi, il silenzio legislativo sul versante lavoristico delle prestazioni sportive dilettantistiche porta ad una pacifica conseguenza: **l'inquadramento del compenso come reddito diverso priva di tutele e diritti chi lavora nello sport**, stabilendo il mancato assoggettamento dei compensi ad obbligo sia assicurativo presso l'Inail sia contributivo previdenziale presso l'Inps e annessa gestione ex Enpals. Di conseguenza **niente pensione, né prestazioni di tutela quali malattia, maternità o infortunio**.

Il confronto tra lavoratori tutelati e non ci porta quindi a rilevare differenze enormi.

Nello specifico, quando si affronta l'argomento maternità e lavoro sorge spontaneo pensare ai diritti delle **mamme lavoratrici**. È infatti la stessa **Costituzione** che tutela questo periodo della vita, vista la sua importanza, e che all'[articolo 37](#) prevede "le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua **essenziale funzione familiare** e assicurare alla **madre** e al

bambino una speciale adeguata protezione".martin

Il secondo riferimento normativo è il **Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità**, ossia il **D.Lgs. 151/2001**.

In sintesi quando si parla di **maternità e lavoro** i periodi di astensione legati a tutto il periodo della gravidanza sono:

- **astensione obbligatoria;**
- **astensione facoltativa** (o congedo parentale);
- **congedo di paternità;**
- **riposi giornalieri;**
- **congedi di malattia del figlio.**

Sia il Testo Unico sulla maternità e sulla paternità che l'Inps, nel prevedere il diritto all'**astensione obbligatoria** per gravidanza e puerperio (due mesi prima del parto e tre mesi dopo, oppure un mese prima e quattro mesi dopo) e contemplando, per tutte le lavoratrici, la percezione di un'**indennità**, prevedono il contemporaneo **divieto di lavorare** durante tale periodo.

Il **divieto di lavorare** non riguarda soltanto le dipendenti, ma anche le **lavoratrici parasubordinate**, nonché le **autonome** e le **libere professioniste**. L'**astensione dal lavoro** è dunque una **condizione necessaria** per accedere all'**indennità di maternità**; diversamente andrà restituito quanto ricevuto dall'Ente.

La **collaboratrice sportiva dilettante** è esclusa da tutto ciò, ma vale la pena riflettere sulle eventuali situazioni che possono venirsi a creare.

Si supponga ad esempio che la **collaboratrice sportiva titolare di uno o più rapporti non tutelati intenda prestare attività lavorativa, perché unica fonte di reddito**, anche nei periodi ritenuti usuali ed evidenziati come sopra: il rischio che ne può derivare su chi ricade? **Sarà responsabile la collaboratrice oppure l'associazione sportiva dilettantistica?**

Posto che in questo caso **non è prevista nessuna tutela**, in quanto esclusa come già sopra evidenziato, non è nemmeno percorribile una **tutela di tipo privatistico**, poiché non è prevista l'**indennità di maternità** derivante dalla impossibilità di lavorare per gravidanza. Potrebbe essere assicurato il **rischio infortunistico** ma è ben altra cosa rispetto al percepire comunque un reddito sostitutivo in mancanza di prestazione lavorativa per maternità.

Si supponga invece che la collaboratrice in questione sia contemporaneamente titolare di **più rapporti di lavoro** e tra **loro diversi**, ovvero uno di **collaborazione sportiva** e l'altro di **lavoro subordinato**: mentre per il primo non vige l'**obbligo di astensione dal lavoro** per il secondo sì. Come interpretare quindi la norma che impone la restituzione di quanto ricevuto dall'Ente se contestualmente si lavora?

In via prudenziale si reputa favorita l'**astensione dal lavoro** anche dalla **collaborazione sportiva** in quanto **retribuita** e quindi incompatibile con l'indennità erogata dall'Ente.

Ma anche sotto questo profilo si resta in attesa di chiarezza sul derelitto "*lavoro sportivo dilettantistico*".

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE
PER LO SPORT ITALIANO**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Accertamento presuntivo nullo se manca il fatto noto

di Francesco Rizzi

Recentemente, con l'[ordinanza n. 18627 del 13.07.2018](#), la **Suprema Corte di Cassazione** ha ribadito che l'accertamento “**analitico-induttivo**” previsto dall'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) e dall'[articolo 54 D.P.R. 633/1972](#) (detto comunemente “**accertamento presuntivo**”) è da ritenersi **nullo** qualora l'ufficio **non** fondi la propria **presunzione** su un “**fatto noto**”.

Si rammenta, infatti, che ai sensi del predetto [articolo 39 D.P.R. 600/1973](#), nei confronti delle **imprese** e dei **lavoratori autonomi** per i quali i **redditi** vengono determinati in base alle **scritture contabili**, “... *L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti*”.

Ove l'**Amministrazione finanziaria** riesca dunque a costruire delle **presunzioni** che siano **gravi, precise e concordanti** e che conducano all'**accertamento** di un **maggior** reddito imponibile, queste sono **idonee, pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta** dal punto di vista **formale**, a provocare:

- la **rettifica** dei componenti positivi o negativi di reddito **dichiarati**,
- l'**inversione dell'onere probatorio** a carico del contribuente.

Tuttavia, ai sensi dell'[articolo 2727 cod. civ.](#), le presunzioni sono le **conseguenze** che la legge *“trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”*. Ogni ragionamento presuntivo costruito dall'ufficio **deve** quindi essere sempre **fondato** su un “**fatto noto**” e **non** su un'altra **presunzione**.

Il nostro ordinamento, infatti, reputa **illegittima** la cosiddetta “**doppia presunzione**”; fatispecie che si realizza quando una **presunzione** viene fatta **derivare** da un'**altra** presunzione (“*praesumptum de praesumpto*”).

Orbene, per quanto desumibile dalla suddetta **ordinanza**, nel caso sottoposto all'esame della Corte, l'**ufficio** era ricorso all'**accertamento presuntivo**, avendo **rilevato** che il contribuente presentava una **percentuale di ricarico** diversa da quella indicata negli **studi di settore** e la presunta **rilevanza** di tale scostamento **non** era stata riferita alla **situazione concreta** del contribuente.

Per i giudici di legittimità, l'**Amministrazione finanziaria** **non** aveva in tal modo **poggiato** la

propria **presunzione** di esistenza di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati su un “**fatto noto**” ma addirittura su un’**altra presunzione** e, nello specifico, su un’**estrapolazione statistica**.

Nell’ordinanza si legge infatti che l’**inattendibilità** delle **scritture contabili** dell’impresa **non** avrebbe potuto essere **desunta**, come invece accaduto nel caso esaminato dalla Corte, dai meri esiti di una **verifica a campione di merci** e dal **confronto** con gli **indici di redditività media** del settore, **non meglio specificati** dall’ufficio.

I giudici di vertice hanno dunque ribadito il **consolidato** orientamento della **Cassazione**, secondo cui “*in presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell’accertamento di un maggior reddito d’impresa, il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza – posto che le medie di settore non costituiscono un “fatto noto”, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di un’estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, risultando quindi inidonee, di per sé stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni – ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore – tra cui anche l’abnormalità e l’irragionevolezza della diffidenza tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore – incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverossia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti (ex multis, Cassazione n. 26388/2005, n. 27488/2013)*”.

Secondo la **Corte**, dunque, in presenza di una contabilità **regolarmente** tenuta, l’utilizzo da parte del contribuente di una **percentuale di ricarico** differente da quella indicata negli **studi di settore** non può costituire, **da sola**, quella circostanza **grave, precisa e concordante** che il succitato [articolo 39 D.P.R. 600/1973](#) richiede ai fini della **legittimità** dell’accertamento **analitico-induttivo**, salvo che tale differenza non sia particolarmente “**rilevante**” ovvero **abnorme e irragionevole**.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

La dubbia tassazione della caparra ritenuta a seguito di inadempimento

di Fabio Garrini

Le compravendite immobiliari sono spesso precedute da un **contratto preliminare** nel quale le parti pattuiscono, accanto al contenuto tipico relativo all'assunzione dell'**obbligo a contrarre il definitivo** atto di trasferimento, anche la **dazione di una somma di danaro**; capita talvolta che, per **inadempimento** dell'acquirente, al preliminare non faccia seguito l'atto con il quale avviene il materiale trasferimento dell'immobile, fatto che comporta il diritto a favore del promittente acquirente di **trattenere la somma ricevuta** a titolo di **caparra**.

Quando il **promittente cedente è persona fisica non esercente attività d'impresa** si pongono dubbi circa l'**inquadramento reddituale** della somma definitivamente acquisita.

La caparra

La **caparra confirmatoria** pagata contestualmente alla sottoscrizione di un **contratto preliminare** (ovvero, in un minor numero di casi, anche successivamente), avendo **funzione risarcitoria** del danno in caso di inadempimento ingiustificato, **non costituisce corrispettivo dell'operazione** fino a quando non venga imputata al prezzo; **non** assume, pertanto, alcuna **rilevanza** ai fini delle **imposte dirette** fino al momento in cui sia imputata in conto prezzo, originando solo in tale momento **redditi tassabili** e solo nella misura in cui lo fosse l'intero corrispettivo conseguito.

Questo si traduce nel fatto che, se la **plusvalenza** riguardasse fabbricati posseduti da oltre cinque anni, la caparra, trasformatasi in corrispettivo, **non risulterebbe tassata**.

Più articolate sono le riflessioni nel caso in cui la **compravendita non vada a buon fine** e il promittente cedente acquisisca il diritto a **trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra**.

Con la [risoluzione 1856/1982](#) l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto **non imponibile** la ritenzione, ancorché in presenza di un fatto economicamente rilevante, in quanto avente **carattere meramente risarcitorio** non configurabile ai fini fiscali come incremento di ricchezza.

Consta però un più recente precedente relativo al contratto di **rent to buy** (fattispecie contrattuale volta a conferire al conduttore l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento) relativamente al caso di **risoluzione per inadempimento del**

conduttore; in tal situazione il **concedente** ha diritto alla **restituzione dell'immobile** e fa propri, in via definitiva, e per l'intero, i **canoni a titolo di indennità**, se non è stato diversamente convenuto dal contratto ([articolo 23, comma 5, D.L. 133/2014](#)).

Nella [circolare AdE 4/E/2015](#), con riferimento al caso di **mancato trasferimento dell'immobile** quando il concedente è persona fisica, si afferma che le quote dei canoni imputate ad acconto del prezzo, trattenute dal concedente a titolo di **indennità**, costituiscono, per quest'ultimo, **redditi diversi** derivanti dall'assunzione di obblighi riconducibili a quelli di **fare, non fare e permettere** di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. I](#)), Tuir, atteso che, anche in questo caso, viene comunque **remunerato il diritto di acquisto concesso al conduttore**.

Volendo proporre **un'assimilazione**, si potrebbe ritenere in ogni caso **fiscalmente rilevante** tale **caparra** al momento della **definitiva acquisizione**, ovvero nel momento in cui **spira il termine per procedere alla stipula del rogito** o comunque alla data in cui il promittente acquirente decide di **rinunciare in maniera esplicita all'acquisto**.

Occorre comunque evidenziare come vi siano anche **posizioni diverse**, certamente fondate, che confermano l'**irrilevanza della caparra definitivamente acquisita**.

Nello **studio del notariato 32-2017/T** si legge inoltre quanto segue: *“Se alla luce delle nuove interpretazioni [la citata [circolare 4/E/15](#), n.d.a.] si volesse comunque ritenere **imponibile** la fattispecie, occorrerebbe collocare l'eventuale reddito, anziché nella lettera L), più correttamente nella lett. a) o nella lett. b) dell'art. 67 Tuir, a seconda della natura dei beni che avrebbero dovuto essere trasferiti.”*

La motivazione di tale **esonero da tassazione** risiede nel fatto che, avendo la caparra natura di **risarcimento** per il venditore che non ha concluso l'affare, anche qualificandola come sostitutiva di reddito, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, Tuir](#) risulterebbe imponibile **con le stesse regole previste per il provento non conseguito**.

Quindi, poiché la cessione, se fosse andata a buon fine, avrebbe generato una **plusvalenza detassata** (per il possesso quinquennale ai sensi dell'[articolo 67, lett. b\), Tuir](#)) anche la caparra **acquisita che va a sostituire tale reddito dovrebbe essere qualificata come detassata**.

Sul punto viene richiamata una sentenza della Cassazione – [sentenza n. 11307 del 31.05.2016](#) – nella quale si afferma che: *“la **penale** è assoggettabile ad imposizione diretta, in quanto la prestazione principale rimasta ineseguita (cessione dell'immobile) avrebbe costituito reddito ai sensi dell'articolo 67, comma 1, tuir. Il Collegio condivide quindi le asserzioni dell'Ufficio circa la **caparra** incamerata costituendo la stessa il **risarcimento della perdita di proventi** che, per loro natura e in base a quanto sopra considerate avrebbero generato **redditi tassabili per un soggetto privato**, con il conseguimento di una plusvalenza ai sensi dell'art. 67 del tuir.”*

Nella sentenza non viene esplicitato, ma la cessione doveva riguardare necessariamente un immobile **posseduto da meno di cinque anni** visto che se ne presume la tassazione in sede di

cessione (si trattava di un **terreno non edificabile**).

Il fatto che si utilizzi il termine **“plusvalenza”** corrobora la tesi dell'inquadramento di tale **provento** nell'[articolo 67, lett. b\), Tuir](#), con conseguente **detassazione nel caso di possesso ultraquinquennale dell'immobile**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Utili in nero imputabili solo ai soci al 31 dicembre

di Alessandro Bonuzzi

Nelle società di persone il **diritto agli utili** matura solo con l'**approvazione del rendiconto**, pertanto, anche il **maggior reddito** accertato alla società non può essere contestato “per trasparenza” in capo al **socio receduto** nel corso dell’anno. Ciò vale altresì quando la società accertata è una **società di capitali a ristretta base partecipativa** e l’utile extra bilancio, ossia in nero, sarebbe attribuito al socio per **presunzione**.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** con l'[ordinanza n. 20126 del 30.07.2018](#).

La vicenda trae origine da un **avviso di accertamento** notificato dall’Agenzia delle entrate a una **persona fisica** per il fatto di aver assunto la qualifica di **socio, dal 24 marzo al 3 settembre** dell’anno oggetto di contestazione, in una **S.r.l.**, anch’essa a sua volta raggiunta da un **avviso di accertamento** relativo alla medesima annualità divenuto nel frattempo **definitivo**. L’atto contestava un maggior reddito da partecipazione in ragione della **percentuale al capitale** detenuta dall’oramai *ex* socio nella società e dei **giorni** di sua **appartenenza** alla **compagine societaria**.

In pratica, trattasi del caso in cui l’Agenzia ha applicato la **presunzione di distribuzione** – per trasparenza – degli utili al socio di una **S.r.l.** a **ristretta base societaria** avendo però quest’ultimo **receduto** prima del 31 dicembre dell’anno oggetto di contestazione.

Nella sentenza in commento i Giudici di legittimità hanno dapprima ricordato che “*qualora nel corso di un esercizio sociale di una società di persone si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del D.P.R. 917/1986, esclusivamente al contribuente che sia socio al momento della approvazione del rendiconto (e, quindi, al socio subentrante) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante attraverso una ripartizione in funzione della rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell’esercizio*”.

Ciò in ragione del fatto che una ripartizione **proporzionata** al periodo di partecipazione non corrisponderebbe necessariamente alla produzione del reddito da parte della società nei vari periodi; inoltre, secondo i **principi civilistici**, in tema di ripartizione degli utili nelle società di persone, cui la disciplina tributaria coerentemente si uniforma, il **diritto agli utili matura solo con l’approvazione del rendiconto**.

Ebbene, a detta della Cassazione, la regola che da rilevanza, ai fini dell’imputazione per

trasparenza del reddito della società di persone, al **solo socio subentrante**, e quindi presente al 31 dicembre dell'esercizio, **non è derogabile** nemmeno in sede di accertamento, **trovando applicazione non solo per gli utili risultanti dal bilancio ma anche per gli utili extra bilancio**. Pertanto, **non è giustificabile l'imputazione** del maggior reddito societario al **socio receduto** in corso d'anno, in **rappporto al periodo di partecipazione**.

E a nulla valgono le numerose pronunce che hanno stabilito la legittimità della *“presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, nel corso dello stesso esercizio annuale in cui gli utili sono stati conseguiti, posto che – fermo restando tale orientamento – tali sentenze non hanno avuto ad oggetto la diversa problematica della legittimità dell'imputazione degli utili al socio receduto in corso d'anno, in rapporto alla durata della appartenenza del socio alla società, ma hanno avuto ad oggetto la legittimità della suddetta presunzione”*.

Master di specializzazione

COSTRUIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LE BANCHE NEL TEMPO DEL RATING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

L'inattività non preclude la detrazione dell'Iva

di **EVOLUTION**

Il diritto alla detrazione è disciplinato nei suoi caratteri essenziali dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, che lo collega alla natura delle operazioni con le quali vengono impiegati i beni e i servizi acquistati o importati dal soggetto passivo.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta della impossibilità di precludere il diritto alla detrazione dell'Iva per il fatto che il soggetto acquirente sia inattivo.

L'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) individua il **termine iniziale** e il **termine finale** per l'**esercizio** del diritto alla **detrazione**, stabilendo che esso:

- **sorge** nel momento in cui l'**imposta** diviene **esigibile**
- e può essere **esercitato**, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto medesimo è sorto**, precisando, altresì, che il diritto stesso deve essere comunque esercitato alle **condizioni esistenti** al **momento** della sua **nascita**.

L'[articolo 2, comma 1, del D.L. 50/2017](#), modificando il **comma 1 dell'articolo 19 del decreto Iva**, ha **ridotto** il periodo entro cui la detrazione può essere esercitata.

Si ricorda, infatti, che prima della modifica la detrazione poteva essere fruitta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al **secondo anno successivo**.

La novità ha **effetto** a decorre dalla **fatture emesse dal 1° gennaio 2017**. La previsione di una **disposizione transitoria**, introdotta **in sede di conversione** del decreto, fa **salva** la detraibilità dell'Iva per gli acquisti effettuati nel 2016 o nel 2015; in tal modo è scongiurato un penalizzante e ingiustificato **effetto retroattivo** della modifica.

L'[articolo 2 del D.L. 50/2017](#) è intervenuto altresì sull'[articolo 25 del decreto Iva](#) prevedendo

che le **fatture di acquisto** debbano essere **registerate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento**. Anche in tal caso la nuova previsione ha effetto dalla **fatture emesse dal 1° gennaio 2017**.

Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 1/E/2018](#) che ha chiarito che:

- il **momento a partire dal quale** è possibile operare la detrazione è quello in cui si verificano i **seguenti 2 requisiti**:
- **effettuazione** dell'operazione:
 1. cessioni di beni ? consegna/spedizione;
 2. prestazioni di servizi ? pagamento;
- **ricevimento** della fattura d'acquisto;
- il **termine ultimo** entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione coincide con il **termine di presentazione della dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui si sono verificati i **2 requisiti** (effettuazione dell'operazione e **ricevimento** della fattura). In pratica, quindi, esso coincide con il **termine ultimo di registrazione della fattura di acquisto**. Ciò significa che **se ricevo una fattura del 2017 nel 2018 posso detrarre l'Iva fino al 30.4.2019**.

Ciò detto, sul tema, la Corte di Giustizia, con la [sentenza C-69/17 del 12 settembre 2018](#), ha ribadito un importante principio secondo cui la detrazione dell'Iva non è preclusa dallo **status di inattività** del soggetto Iva acquirente.

Nell'occasione i giudici comunitari hanno stabilito che gli articoli 213, 214 e 273 della Direttiva 2006/112 **impediscono** *“a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente all'amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato acquisti durante il periodo in cui il suo numero d'identificazione Iva è stato annullato per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l'Iva relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni Iva effettuate – o mediante fatture emesse – successivamente alla riattivazione del suo numero d'identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo”*.

I requisiti sostanziali per poter operare la detrazione dell'Iva sugli acquisiti sono **soddisfatti** allorquando:

- l'Iva sia stata **assolta** dal soggetto Iva acquirente;
- i beni e i servizi oggetto dell'acquisto siano destinati allo svolgimento di **operazioni soggette ad Iva**;
- i beni e i servizi medesimi siano stati **ceduti da un altro soggetto Iva**.

Invece, l'**identificazione** ai fini dell'Iva, nonché l'obbligo per il soggetto passivo di dichiarare

l'inizio, la variazione e la cessazione delle proprie **attività**, costituiscono soltanto **requisiti formali** a fini di controllo e, in quanto tali, **non possono mettere in discussione il diritto a detrazione dell'Iva**.

Pertanto, non si può impedire a un soggetto passivo dell'Iva di esercitare il proprio diritto a detrazione per il motivo che non si sarebbe identificato ai fini dell'Iva **prima** di utilizzare i beni acquistati nell'ambito della sua **attività imponibile**.

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >